

Protocolli per la gestione delle movimentazioni in deroga da zone di restrizione per influenza aviaria

Spostamento di galliformi da zona di protezione verso impianti di macellazione

In casi eccezionali legati a gravi motivi benessere animale che devono essere attestati da parte del veterinario ufficiale, e qualora dagli esiti dell'indagine epidemiologica o per impedimenti logistici sia stato valutato di non poter procedere ad abbattimento preventivo in tempi utili, può essere autorizzato il trasporto diretto del pollame alla macellazione d'urgenza da Zone di Protezione.

Gli animali devono essere sottoposti a visita clinica entro 24 ore dal primo carico, da ripetersi ogni 24 ore fino al termine del carico.

Nelle 24 ore precedenti il primo carico, si dovrà procedere con il prelievo di tamponi tracheali (TT)
Numerosità campionaria:

- 60 TT per capannone, senza limiti di numero per allevamento

Ai fini del campionamento devono essere scelti in modo mirato animali morti di recente, depressi, disvitali o che presentano segni clinici di malattia. Inoltre i campioni vanno distribuiti su tutta l'estensione del capannone possibilmente procedendo lungo le 2 diagonali del capannone (ad X).

Oltre ai tamponi sui soggetti in vita si dovrà procedere all'invio di tamponi da carcasse **di animali morti di recente (se presenti) o malati/moribondi** abbattuti in modo umanitario in base al seguente protocollo:

- tamponi tracheali da 5 carcasse per capannone, per allevamenti da 1-3 capannoni;
- 15 tamponi da carcasse in totale, se presenti 3 o più capannoni; le carcasse vanno campionate in tutti i capannoni presenti, privilegiando i capannoni in cui si registra la più alta mortalità.

In caso di allevamenti con mortalità pregressa considerevole attribuibile a cause diverse da HPAI si dovrà privilegiare il campionamento sui soggetti morti improvvisamente senza apparenti segni di patologie croniche o responsabili della mortalità precedente al sospetto focolaio (es. patologie batteriche).

In caso di sospetto per l'eccessivo numero di soggetti con sintomi la programmazione del carico deve essere sospesa fino alla conclusione dei necessari accertamenti diagnostici tesi ad escludere la presenza di virus influenzali.

Il carico deve essere obbligatoriamente concluso in meno di 48 ore e comunque funzionale allo svuotamento completo dell'allevamento non per sfortimento. Qualora in casi eccezionali fossero necessarie più delle 48 ore preposte per lo svuotamento dell'allevamento, vanno ripetuti i tamponi ogni 48 ore, con le stesse modalità indicate dal protocollo, fino a fine carico.

L'esito di controlli e visita clinica deve essere riportato sul Mod. 4 o certificazione allegata. La certificazione veterinaria va fatta solo in occasione della prima visita clinica pre-movimentazione. Per i carichi successivi, vale l'autocertificazione dell'allevatore. L'esito delle prove diagnostiche può essere registrato sul Mod. 4 oppure inviato dall'ASL di partenza/veterinario aziendale/allevatore all'ASL di destinazione via e-mail appena disponibile, e comunque prima della partenza degli animali.

A seguito di esito favorevole, gli animali potranno essere spostati in vincolo verso il macello, garantendo le seguenti misure:

- in via prioritaria, dev'essere individuato un unico impianto di macellazione di destino situato nella zona di protezione verso un macello situato:
 - a) quanto più vicino possibile allo stabilimento di origine, all'interno della zona di protezione;
 - b) nella zona di sorveglianza, quando non è possibile macellare gli animali nella zona di protezione;
 - c) quanto più vicino possibile alla zona di sorveglianza, quando non è possibile macellare gli animali nella zona soggetta a restrizioni; Il percorso per raggiungere l'impianto di macellazione, per quanto possibile avverrà utilizzando grossi assi stradali evitando strade in prossimità di allevamenti avicoli. Se necessario, i Servizi Veterinari della Regione indicano il macello di destino degli animali e/o il tragitto da percorrere per arrivarci al momento del nulla osta. Le ditte devono seguire obbligatoriamente tali indicazioni.
- tutti gli automezzi e le gabbie destinate al trasporto degli animali devono essere accuratamente lavati e disinfettati prima del carico e dopo lo scarico;
- tutti gli automezzi devono esporre il cartello di colore giallo riportante la dicitura "Automezzo disinfettato";
- gli addetti al carico e al trasporto devono essere informati sull'applicazione delle misure di biosicurezza atte a impedire la diffusione della malattia. Inoltre gli addetti al carico e al trasporto devono essere correttamente identificati;
- le attrezzature per il carico degli animali devono essere accuratamente lavate e disinfettate dopo ogni giornata d'utilizzo;
- l'automezzo deve essere esternamente disinfettato prima di lasciare l'azienda;
- al momento del carico il mezzo di trasporto deve essere sigillato dall'autorità competente per la spedizione o sotto la sua supervisione. Il pollame deve essere trasportato in veicoli chiusi in modo da garantire che non vi sia dispersione di materiale di alcun tipo.
- non si effettueranno soste tecniche salvo casi di emergenza e secondo quanto previsto dalle normative vigenti;
- è necessario limitare al massimo il tempo di attesa degli animali prima dell'avvio delle attività di macellazione;
- gli automezzi che effettuano i carichi dovranno essere dedicati a tale attività;
- l'ASL competente per il macello deve essere informata in anticipo dall'operatore del macello dell'intenzione di ricevere animali detenuti delle specie elencate;
- il macello deve disporre di procedure efficaci per garantire che gli animali detenuti delle specie elencate provenienti dalla zona di protezione siano tenuti separati;
- gli animali delle specie elencate devono essere macellati separatamente o in momenti diversi, preferibilmente alla fine del giorno lavorativo di arrivo;
- l'ASL deve confermare la macellazione all'autorità competente per lo stabilimento di origine degli animali;

- i locali in cui gli animali sono stati tenuti e macellati devono essere puliti e disinfettati prima che altri animali detenuti delle specie elencate siano tenuti o macellati in tali locali;
- l'impianto di macellazione deve predisporre e applicare una procedura per tenere sotto controllo tutte le operazioni di lavaggio e disinfezione;
- l'ottenimento delle carni deve soddisfare le condizioni di cui all'articolo 33 del RD 687/2020.

L'autorità competente può inoltre autorizzare i movimenti di galliformi dagli stabilimenti situati al di fuori della Zona di Protezione verso un macello situato nella zona di protezione se:

- gli animali sono tenuti separati da altri animali provenienti dalla zona di protezione e sono macellati separatamente da tali animali o in un momento diverso;
- le carni fresche ottenute sono sezionate, trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni fresche ottenute da animali provenienti dalla zona di protezione;
- la pulizia e la disinfezione dei mezzi di trasporto avvengono sotto supervisione ufficiale dopo lo scarico degli animali.

Ultimo aggiornamento: 24/12/2024